



COPIA

UFFICIO:

OGGETTO: Cura e Manutenzione verde privato.

UFFICIO:

IL SINDACO

Premesso:

- che all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
- che, con particolare riferimento al centro urbano, esistono aree verdi, giardini, parchi e aiuole private lasciati in completo stato di abbandono e di degrado;
- che tale situazione di incuria a volte si estende anche a vasi, fioriere ed aiuole private poste su suolo pubblico o privato (quali elementi di arredo ecc.);

Considerato che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro cittadino e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, ... ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;

Considerato che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

Ritenuto utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni e del centro storico nonché i proprietari delle fioriere, delle aiuole e dei vasi piantumati con essenze arboree ubicati su suolo pubblico o privato prospiciente la pubblica via a curarne la manutenzione e la pulizia;

Attesa inoltre la necessità di impartire opportune disposizioni in ordine all'obbligo di manutenzione e pulizia di rami, siepi ed essenze arboree che da recinzioni, terreni privati confinanti con strade statali, provinciali, comunali o private ad uso pubblico, in qualche modo restringano, danneggino la sede stradale o i marciapiedi o nascondano la segnaletica compromettendone la visibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie;

Visto l'articolo 29 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto il Regolamento Edilizio Comunale;



Visto il Regolamento Comunale per le Occupazioni di suolo pubblico nell'esercizio di attività commerciale, artigianale di pubblico esercizio e simili;

Visto l'articolo 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il vigente T.U. Leggi Sanitarie;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il T.U. Ambientale D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152;

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dimesse;
- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
- ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
- ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
- ai proprietari di aree verdi in genere;
- ai proprietari di aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree;

CIASCUNO PER LE RISPETTIVE COMPETENZE

- di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;
- di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
- mantenere in perfetto stato di conservazione aiuole, fioriere e vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse.;
- all'aratura superficiale - limitatamente alle aree periferiche immediatamente confinanti con il centro abitato;
- all'apposizione di paletti e rete metallica nelle aree sprovviste di recinzione perimetrale che in passato sono state oggetto di abbandono di rifiuti, previa osservanza delle norme urbanistiche-edilizie, al fine di evitare ulteriore abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere sul suolo e nel suolo;

Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati entro il 31/05/2023, nel rispetto della succitata normativa in vigore.

Restano fermi tutti gli obblighi e i divieti previsti dalle prescrizioni regionali antincendio approvate successivamente dalla Ras, in materia di uso autorizzato del fuoco e norme di prevenzione.

ORDINA INOLTRE

- **il divieto di pascolo all'interno del centro abitato;**

I suddetti interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino; ^{p 2}



AVVERTE

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31.03.2003, n. 50 convertito con legge 20.05.2003, n. 116, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà una sanzione pecuniaria da **euro 51,65 a euro 516,46**, fatta salva e impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art.650 del codice penale e all'esecuzione dei lavori d'ufficio, previa diffida alle persone interessate, con l'addebito delle spese sostenute fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc. a spese dei trasgressori.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 20 gg., alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Monastir e mediante l'affissione di locandine su tutto il territorio comunale.

Sono revocate tutte le norme ordinarie e regolamentari comunali in contrasto con il contenuto della presente ordinanza.

DEMANDA

Alla Forza Pubblica e agli Agenti di Polizia Locale il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

Copia della presente viene inviata al Sig. Prefetto di Cagliari, all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente di Cagliari, alla Provincia Sud Sardegna Area Ambiente di Cagliari, alla A.T.S. Dipartimento di prevenzione Igiene e Sanità Pubblica di Cagliari, alla Stazione Carabinieri di Monastir, al Comando Polizia Locale di Monastir, al Responsabile Area Tecnica del Comune di Monastir, all'Albo Pretorio-online e sulla home page del SITO INTERNET dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott.ssa Luisa Murru



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 08-05-2023 al 23-05-2023
Lì 08-05-2023

L'addetto alla Pubblicazione

Copia Conforme all'originale